

NEWSLETTER FISCOSPORT

Newsletter Fiscosport n. 22/2024

Sommario

Approfondimenti

Finalmente attiva la funzione “volontari” sul RAS

La S.C. disconosce la natura sportiva di una s.s.d.: analisi di Cass. pen. n. 38800

I vostri Quesiti

LUL e RAS per i compensi sportivi inferiori a 5.000 euro

Incasso per dotazione sportiva atleti

Serate danzanti riservate a soci di a.s.d. senza partita IVA

Certificati medici per attività agonistica e non agonistica e deposito in originale

Certificato casellario giudiziale cumulativo ed esenzione bollo

Notizie in pillole

Le nuove procedure per il riconoscimento sportivo

Lo Scadenziario

Le più importanti scadenze fiscali entro il 2 dicembre 2024



Questa newsletter è destinata a:

**AFFILIATI
CSI NAZIONALE**

In evidenza

Approfondimenti

Finalmente attiva la funzione “volontari” sul RAS



Franca FABIETTI - Commercialista in Roma

Sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività sportive è attiva da qualche giorno la funzione che permette alle a.s.d. e alle s.s.d. di comunicare i nominativi dei volontari e l'importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario.

Di seguito la descrizione della procedura da seguire




Il Dipartimento dello Sport il **14 novembre** scorso ha rilasciato all'interno della sezione **Lavoro Sportivo** il nuovo modulo **Volontari** che consentirà agli enti dell'ordinamento sportivo che hanno riconosciuto rimborsi forfettari per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi di **adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021**.

La norma obbliga gli enti eroganti a comunicare i **nominativi dei volontari sportivi** che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, e l'**importo corrisposto** a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nell'apposita sezione "Volontari", entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

La piattaforma informatica è disponibile all'indirizzo <https://registro.sportosalute.eu>. Gli utenti abilitati possono accedere tramite le credenziali in loro possesso.

All'interno della sezione Lavoro sportivo è possibile accedere al modulo Volontari



Digitando su "Volontari" si apre la seguente maschera:




Selezionando "Nuovo volontario" sarà possibile inserire tutti i dati oggetto di comunicazione.

DATI ANAGRAFICI

Il modulo permette di inserire il codice fiscale del volontario.

Si ricorda che il **volontario non deve essere necessariamente tesserato**.

Se si digita il codice fiscale di un **soggetto tesserato** la procedura riporterà tutti i dati già presente nella piattaforma.



Persona*

+ NUOVO

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Nel caso in cui invece il volontario **non fosse tesserato** si potrà, premendo il tasto “Nuovo” inserire i dati anagrafici:



Nuova persona


Dati anagrafici

Cittadinanza*
Italia

Codice fiscale*

Verifica

Digitando il codice “Verifica” si apre una nuova maschera che consente di creare la nuova anagrafica



Nuova persona

Dati anagrafici


Cittadinanza*
Italia

Codice fiscale*
FBTFNC68H45H501C

X Modifica dati

Crea anagrafica

Se si trattasse di volontario con **cittadinanza estera**, senza codice fiscale italiano, sarà necessario inserire una serie di informazioni quali: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità.



Nuova persona

Dati anagrafici

Cittadinanza*
Kenya

Codice fiscale

Nome*

Cognome*

Data nascita*
gg/mm/aaaa

Sesso*
Femminile

Nazione di nascita*
Kenya

Tipo documento di identità*
-

Numero documento*

Verifica

DATI RELATIVI AL RIMBORSO FORFETTARIO

Una volta inseriti i dati anagrafici del volontario, si dovranno inserire i dati relativi al rimborso delle spese forfettarie.

OS o Ente ¹ che ha riconosciuto la manifestazione o ev... -	Codice Attività*
Data inizio attività svolta* gg/mm/aaaa	Rimborso a forfait mensile* 0,00

Il primo dato che viene richiesto è **l'Organismo sportivo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo**; si tratta di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, Coni, Cip e della società Sport e salute S.p.a.

Art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021: Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Riguardo al **codice dell'attività** svolta dal volontario si deve trattare di attività:

- precedentemente trasmessa al Registro dall'Organismo Sportivo,
- inserita dall'Ente sportivo dilettantistico e poi validata dall'Organismo Sportivo di affiliazione.

Si evidenzia che le asd/ssd non sono autonome nel "registrare" la manifestazione, ma occorre necessariamente il passaggio di validazione e caricamento dell'ente.

ATTENZIONE: Si fa **riferimento all'evento/manifestazione** riconosciuto/a, non all'attività (man-sione) svolta dal volontario.


DOVE REPERIRE IL CODICE ATTIVITA'?

L'evento o la manifestazione (sportiva, formativa o didattica) può essere organizzato/a:

1. dagli Enti affilianti, in questo caso le attività vengono inserite nel Registro senza ulteriori formalità (esempio campionati);
2. dalle ASD/SSD, in questo caso le attività vengono inserite dall'Ente sportivo dilettantistico e poi validate dall'organismo sportivo di affiliazione

Il codice dell'attività può essere reperito nella sezione "Attività/Elenco attività" dell'Organismo Sportivo affiliante oppure nella cartella "Attività" della ASD/SSD.

Esempio di attività reperite nella cartella "Attività" della ASD/SSD



Elementi per pagina 10

ID	Organismo	Tipo attività	Codice	Attività	Date	Partecipante/i
20912569	FItET	Sportiva	T6567_T39050041025	Torneo individuale 1A° TR GIOV. di qualif. CAMP. ITALIANI Singolo M/F U15-U21 LOW	05/10/2024 - 05/10/2024	[REDACTED]
20912561	FItET	Sportiva	T6567_T39050041024	Torneo individuale 1A° TR GIOV. di qualif. CAMP. ITALIANI Singolo M/F U13 ASSOLUTO	05/10/2024 - 05/10/2024	[REDACTED]

Oppure

Elementi per pagina 10

ID	Organismo	Tipo attività	Codice	Attività	Date	Partecipante/i
19168343	FIPAV	Sportiva	FIPAV-02389790	Prima Divisione F Integrazione gir. 7	08/03/2024 - 17/05/2024	[REDACTED]
19168342	FIPAV	Sportiva	FIPAV-02389789	U13F-Primavera-gir 1	09/03/2024 - 12/05/2024	[REDACTED]

Gli altri dati da compilare sono:

- la data di inizio dell'attività/evento svolta dal volontario;
- l'importo del rimborso a forfait riconosciuto per l'attività indicata

L'importo del compenso dovrà necessariamente essere maggiore di zero e non superiore a € 400,00.

Si ricorda che il limite mensile è soggettivo o “per testa”: ciascun volontario, quindi, **non può maturare più di € 400,00 mensili**.

Attenzione! Si fa riferimento alla **data dell'evento/manifestazione**, non alla data di pagamento del rimborso forfettario di spese. Si applica quindi il **principio di competenza**.

Quando, invece, verrà chiesto al volontario l'**autocertificazione** dei rimborsi spese forfettari per verificare:

- il limite mensile dei 400,00 euro,
- il superamento della franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis D. Lgs. 36/2021) e fiscale (art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/2021)

si dovrà far **riferimento ai rimborsi forfettari percepiti (principio di cassa)**.

*Art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021 I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. **Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.***

In base ai principi (cassa e competenza) appena esposti si ritiene che il volontario possa percepire in un determinato mese una somma superiore a € 400,00 (esempio 500,00) purché si riferiscano a **due eventi svolti in mesi diversi**.

La norma, infatti, nel fissare il limite complessivo di 400 euro mensili fa riferimento alla singola manifestazione ed evento sportivo (“*in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi*”)

Esempio:

Il volontario partecipa nel mese di ottobre all'attività riconosciuta della FGI – codice 13642 con un rimborso forfettario di spese di € 300,00 e nel mese di novembre partecipa all'attività – codice 13644 con un rimborso forfettario di € 200,00. I due rimborsi (evento di ottobre e di novembre) vengono erogati al volontario nel mese di dicembre.

Una volta inseriti tutti i dati, premendo il tasto “verifica”, la piattaforma ne controllerà la congruenza e premendo successivamente il tasto verde “Salva” sarà completato l'inserimento.

Nuovo volontario

Persona* + NUOVO

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

OS o Ente* che ha riconosciuto la manifestazione o ev... ▼ Codice Attività*

* Con Organismi sportivi ed Enti si intendono le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il Coni, il Cip e la società Sport e salute S.p.a.

Data inizio attività svolta* 📅 Rimborso a forfait mensile* 0,00

🔍 Verifica

Sarà possibile modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento.

TERMINE DI COMUNICAZIONE

Il termine per comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno **è entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.**

Probabilmente ci si riferisce, come per i giudici di gara, al trimestre solare.

Si ricorda che la disciplina del *rimborso forfettario* di spese sostenute dal volontario è entrata in vigore il 1° giugno 2024 (D.L. 71/2024 convertito, con modifiche, in legge L. 106/2024) ma, per applicarla abbiamo dovuto attendere che gli Organismi Sportivi affilianti individuassero con proprie delibere, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Di conseguenza è difficile che nel mese di giugno le ASD/SSD siano riuscite ad erogare i rimborsi forfettari di spese ai volontari. È probabile, invece, che gli enti sportivi dilettantistici abbiano iniziato ad erogare tali rimborsi nel corso del terzo trimestre.

Le scadenze per i rimborsi forfettari riconosciuti nell'anno 2024:

Trimestre	Scadenza
Luglio-agosto- settembre 2024	31 ottobre 2024
Ottobre – novembre – dicembre 2024	31 gennaio 2025

L'implementazione del modulo “volontari” del Registro delle Attività Sportive dilettantistiche è stata rilasciata lunedì 11 novembre 2024, pertanto **dopo la scadenza del 31 ottobre** prevista per la comunicazione dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi forfettari di spese nel 3° trim. 2024.

Gli enti sportivi dilettantistici non hanno potuto adempiere a quest'obbligo di comunicazione per un **oggettivo impedimento tecnico.**

La “fine del mese successivo” potrebbe quindi avere come riferimento non il trimestre (luglio-agosto-settembre) ma la data del rilascio del modulo “Volontari” (14 novembre), si arriverebbe così al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, in assenza di proroghe ufficiali, **invitiamo gli enti sportivi dilettantistici a provvedere quanto prima alle comunicazioni dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi forfettari di spese nel 3° trim. 2024.**

Per approfondire la disciplina dei volontari si rinvia ai contributi di Biancamaria Stivanello: [Novità e conferme dalla conversione in legge del “d.l. Sport”](#) e [Il nuovo rimborso spese forfettario: a chi, quando e come si applica.](#)

La S.C. disconosce la natura sportiva di una s.s.d.: analisi di Cass. pen. n. 38800



Stefano ANDREANI - Commercialista in Firenze

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova»: è una nota citazione attribuita ad Agatha Christie, fatta propria dalla Cassazione; ed è da tenere ben presente da parte delle a.s.d.

In realtà nella sentenza 38800 della Terza Sezione Penale del 22 ottobre 2024 di indizi ve ne sono molto più di tre, ma il principio ci pare ben chiaro, e conferma quanto diciamo da sempre (e stiamo ripetendo più volte nel [Master in diritto dello sport dilettantistico](#) in corso in questi mesi): teniamo ben presenti i rilievi che vengono abitualmente fatti in sede di controllo e, anche se presi singolarmente possono non essere sufficienti a supportare un accertamento, sommandoli il risultato può cambiare radicalmente.

In estrema sintesi la sentenza giunge a confermare quanto deciso dal Tribunale di Forlì e successivamente dalla Corte d'Appello di Bologna, ovvero che **la s.s.d. in questione non fosse meritevole delle agevolazioni di settore ma dovesse essere considerata impresa commerciale, sulla base di una lunga serie di indizi.**

Ben pochi di essi, ad avviso nostro e se abbiamo ben compreso nemmeno della Suprema Corte, sufficienti da soli a giustificare la decisione, ma tutti assieme formano una struttura assolutamente solida.

I rilievi della Corte

Vediamoli in sintesi (come sempre, in corsivo le citazioni letterali dalla sentenza):

a) l'opzione per il regime di cui alla legge 398/1991 non è stata manifestata nella dichiarazione IVA [ovvero, più correttamente, nella dichiarazione dei redditi, atteso che dalla dichiarazione IVA in regime 398 esiste l'esonero, n.d.a.], né è stata inviata la comunicazione alla SIAE, né, per quanto riguarda l'esercizio di tale opzione mediante comportamenti concludenti *“sono stati né indicati, né allegati -né tantomeno giudizialmente accertati – elementi integranti detto comportamento”*

b) *“la società ... svolgeva la propria attività all'interno dei locali siti in ... senza soluzione di continuità con la ... Srl, società di natura commerciale – le cui quote erano state acquisite nel 2013 dall'imputato insieme a un altro socio – , con la quale aveva stipulato un contratto di affitto di azienda, subentrando nella gestione della palestra privata”*

c) *“gli avventori accedevano alla palestra tramite badge, fruivano di specifiche prestazioni di fitness individuale non riconducibili a pratiche dilettantistiche”*

d) *“le ricevute per tali prestazioni erano impersonali e quindi non idonee ad escludere che tra i fruitori ci fossero soggetti non associati”*

e) *“le attività promozionali promosse dalla società – sostanziandosi in inviti al pubblico all'iscrizione “in palestra” anche per periodi molti brevi, con scontistica sui corsi di iscrizioni in occasione*

di determinate festività (ad esempio San Valentino e Halloween) e con un periodo gratuito in caso di procacciamento di ulteriori clienti da parte degli iscritti – avevano il carattere di offerte commerciali poiché fondate su logiche chiaramente concorrenziali“

f) *“la società ... non aveva mai effettuato attività di promozione e diffusione dell’attività sportiva dilettantistica“*

g) *“non aveva mai tenuto corsi di addestramento per l’avvio o l’educazione allo sport“*

h) *“non aveva mai partecipato a gare, tornei, campionati o competizioni sportive, né mai ne aveva promosso l’organizzazione“*

i) *“A fronte di tale apparato argomentativo ... il ricorrente ... non ha allegato elementi di fatto indicativi della coerenza dell’attività svolta con la forma societaria assunta – quali, ad esempio, lo svolgimento di attività tipiche di un’associazione sportiva dilettantistica“*

l) *“... ha confezionato censure di natura fattuale, che, laddove contestano la valutazione della prova in ordine alla attività concretamente svolta dalla società, si limitano ad eccepire, in maniera generica e assertiva, la lacunosità del compendio probatorio, sollecitando una diversa valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento“*

m) *“l’imputato, dopo pregresse esperienze di società di persone o di capitali, dal 2015 abbia continuato a svolgere quelle medesima attività cambiando, però, la forma societaria, optando per la società sportiva dilettantistica“*

n) *“la società, subito dopo la sua costituzione, aveva stipulato un contratto di affitto con la ... Srl (pure riconducibile all’imputato), la quale, essendo una società di capitali svolgente attività commerciale, sarebbe stata soggetta all’ordinario regime fiscale in materia di i.v.a.“.*

Il commento

Come abbiamo scritto subito all’inizio, una buona parte di tali elementi, presi singolarmente, potrebbero essere contestati più o meno (alcuni, decisamente meno ...) agevolmente:

– il fatto che l’**opzione per il “regime 398”** si manifesti per comportamenti concludenti e siano irrilevanti la comunicazione in dichiarazione e la raccomandata alla SIAE è pacifico

– il fatto che l’**attività fosse precedentemente svolta da una società commerciale** non può essere decisivo: ciò che distingue una ssd da una srl ordinaria non è la tipologia di attività svolta, ma le finalità e le modalità con la quale viene svolta

– analogamente, l’**utilizzare in affitto un’azienda commerciale** non significa svolgerla con le stesse logiche, se si rispettano i principi delle ssd, in primis l’assenza di scopo di lucro

– il fatto che **le ricevute fossero impersonali**, ovvero che non fosse individuabile (e dimostrabile) che i fruitori fossero tesserati, rende impossibile valersi della decommercializzazione ex art. 148 TUIR, ma non significa che quella da loro svolta non fosse attività sportiva;

– le **attività promozionali** sono sì tipiche delle attività commerciali, ma ben possono essere usate per invogliare più gente possibile a svolgere attività sportiva, che è lo scopo statutario delle asd e ssd

- la mancata promozione dell'attività sportiva ci pare in contrasto con il punto precedente: si è cercato di invogliare più persone possibile a svolgere tale attività, utilizzando tecniche tipiche delle società commerciali, e viene contestato che non si è promossa l'attività sportiva?
- la **partecipazione a competizioni** sappiamo non essere requisito indispensabile
- il non aver prodotto documentazione a sostegno della propria tesi e l'aver fatto **contestazioni generiche** può significare una difesa non sufficientemente puntuale, non necessariamente che tale documentazione non esistesse.
- il fornire **prestazioni di fitness individuale** e il non aver tenuto corsi di addestramento o avviamento allo sport andrebbe valutato conoscendo elementi che non abbiamo: l'attività corsistica è stata indicata nel Registro CONI? E comunque, è stata effettivamente svolta?

Insomma, buona parte di tali rilievi, **presi singolarmente**, potrebbero essere contestati ma ... ma nell'elencazione abbiamo quasi esaurito le lettere dell'alfabeto: non ci sono tre indizi, come nella citazione del sotto-titolo, ce ne sono dodici!

Non conosciamo la fattispecie concreta, non sappiamo come effettivamente venisse svolta l'attività, né se la difesa sia stata sufficientemente puntuale, né nel dettaglio il contenuto dei singoli rilievi, ma consigliamo a tutti un'attenta lettura dei vari rilievi, ringraziamo la Suprema Corte per averli elencati in una sola sentenza, e ringraziamo Agata Christie per averci dato un'utile chiave di lettura.

LUL e RAS per i compensi sportivi inferiori a 5.000 euro



Maurizio FALCIONI - Commercialista in Rimini

Si richiedono informazioni in merito ai rapporti di co.co.co sportivo, qualora il collaboratore non ecceda il limite al di sopra del quale si devono versare i contributi Inps (5.000 euro); l'art. 28 del D.lgs. 36/2021 stabilisce che non si è tenuti all'obbligo di iscrizione al LUL, si chiede tuttavia se si debba comunque predisporre un foglio paga. Invece, per quanto riguarda il caricamento dei compensi in RAS, è previsto l'obbligo di comunicazione degli importi anche quando si è al di sotto delle soglie 5.000 per la parte previdenziale e 15.000 per la parte fiscale?

In merito al primo quesito posto dal gentile lettore, valutiamo dapprima due elementi importanti:

– Cosa è il LUL: è un registro obbligatorio per i datori di lavoro/committenti, dove vengono annotati i dettagli dei dipendenti/collaboratori riguardanti assunzione, modifiche contrattuali, retribuzioni, presenze, assenze e cessazioni dei rapporti di lavoro.

– Cosa è il prospetto paga: obbligatoria per i datori di lavoro/committenti (L. 4 del 05/01/1953), nel momento in cui è erogata la retribuzione/compenso, la consegna al lavoratore di un documento che riassume le principali informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, tra cui l'inquadramento contrattuale, la retribuzione contrattuale e individuale, le erogazioni in denaro o natura, le trattenute, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali, l'imposizione fiscale e previdenziale e le eventuali detrazioni. In sostanza è un «estratto del LUL»

Pertanto:

- Il prospetto paga è obbligatorio mensilmente nel momento in cui il compenso al collaboratore sportivo supera l'importo di € 15.000,00;
- l'iscrizione del LUL, obbligatoria (anche per i compensi inferiori a € 5.000,00), può avvenire in una unica soluzione entro 30 gg dalla fine di ciascun anno di riferimento.

E ciò al netto del fatto che:

a) alla predisposizione del LUL, secondo l'art.28 del DLgs 36/2021, dovrebbe provvedere il RASD (naturalmente è possibile elaborarlo anche in proprio);

b) ma siamo ancora in regime di proroga dell'adempimento (anche per l'anno 2023) in seguito alla circolare n.01 del 30/01/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Invece relativamente alla seconda parte del quesito: sul Registro non è obbligatorio inserire il pagamento di compensi a collaboratori sportivi fino alla somma di € 5.000,00 (non è previsto dal D.Lgs. 36/2021 e non è richiesto da Guida Utente e FAQ presenti sul RASD). Possiamo in effetti affermare che sarebbe stato opportuno pensare al RASD come a una "banca dati" utile e necessaria alla verifica dei corretti adempimenti, ma non è così.

Incasso per dotazione sportiva atleti



Maurizio MOTTOLA - Dottore Commercialista in Taranto

Si chiede come contabilizzare l'incasso della dotazione sportiva che viene data agli atleti della a.s.d. a fronte del versamento tramite bonifico bancario dell'importo di € 60,00. Si chiede inoltre se vada emessa fattura con aggiunta dell'IVA. Ringrazio anticipatamente

La fattispecie descritta nel quesito è piuttosto frequente nella vita di un sodalizio sportivo gestito attraverso la forma giuridica dell'associazione sportiva dilettantistica (ASD).

In generale, l'acquisto di prodotti nuovi (dotazione sportiva come divise, cappellini, borracce, borse, eccetera) per la successiva rivendita, nei confronti di associati, tesserati o terzi, costituisce sempre **esercizio di attività commerciale**, intesa in senso stretto e quindi imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA (art. 148, co. 4, T.U.I.R. e art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972).

Ciò, pertanto, rende necessaria l'**attribuzione della partita IVA** e il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali, di tipo contabile e fiscale, ordinariamente conseguenti, salvo l'applicazione, ove previsto, di **regimi di favore** come quello ex l. 398/1991 o art. 145, T.U.I.R.

A tale regola generale sono tuttavia applicabili alcune **eccezioni** previste dalla normativa sopra richiamata:

1. attività esercitata in forma assolutamente **marginale e occasionale** rispetto all'attività istituzionale di promozione di discipline sportive dilettantistiche e riconosciute (marginalità e occasionalità da valutare in termini qualitativi e quantitativi);
2. attività esercitata dal sodalizio sportivo in qualità di "**gruppo di acquisto**" senza magazzino e senza applicazione di margini sul prezzo di acquisto (in tale ipotesi l'ASD riceve fattura dal commerciante e poi rivende ai propri associati/tesserati; in presenza di margine c'è attività commerciale; in assenza di margine invece no, almeno secondo quanto sostenuto dalla DRE Friuli, di parere opposto rispetto alla DRE Piemonte); – secondo la Direzione Regionale Piemonte (Guida "ASD – come fare per non sbagliare", settembre 2015 – pag. 26) "*La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è attività commerciale per presunzione normativa, anche se viene effettuata in perdita.*" – secondo la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ("Prime risposte ai quesiti posti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia – febbraio 2015 – quesito n. 7) "*la "vendita" di attrezzatura sportiva da parte della a.s.d. ai propri soci costituisce attività commerciale. Diverso è il caso in cui l'a.s.d. acquisti su indicazione e richiesta dei soci – anticipando i soldi – le divise e si faccia da questi ultimi solo rimborsare, senza alcun ricarico (stessa modalità di funzionamento del GAS).*";
3. attività esercitata in **concomitanza di eventi sportivi** (massimo 2 eventi per anno) e nel limite di proventi complessivi (per i 2 eventi cumulativamente) pari a euro 51.645,69, come previsto dall'art. 25, co. 2, l. 133/1999 – i proventi realizzati rimangono comunque imponibili ai fini IVA.

In alternativa, l'ASD potrebbe acquistare i prodotti di cui sopra e cederli gratuitamente in uso agli associati o tesserati, per la durata della stagione sportiva.

Al termine della stagione sportiva tali prodotti non sarebbero più “nuovi” e l’associato o tesserato potrebbe trattenerli dietro versamento di una somma di denaro.

Tale somma non rappresenterebbe un corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA, trattandosi di beni usati.

Nel caso specifico prospettato non si ravvisano i presupposti per applicare nessuna delle eccezioni descritte, pertanto l’operazione – per quanto descritto nel quesito – è da ritenersi commerciale con applicazione IVA ordinaria (22%).

Nel caso di opzione per il regime ex l. 398/1991 non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ma gli importi dovranno essere contabilizzati nell’apposito registro ai fini del calcolo dell’IVA dovuta (Registro IVA minori).

Serate danzanti riservate a soci di a.s.d. senza partita IVA



Maurizio MOTTOLA - Dottore Commercialista in Taranto

Una a.s.d. organizza serate danzanti durante le quali incassa dai soci il costo dell'ingresso: è obbligata ad emettere le singole ricevute dei contanti che incassa da parte dei soci? o può fare solo il versamento in banca dei contanti incassati a titolo di SERATA SOCI?

A parere dello scrivente il quesito sottolinea alcuni aspetti degni di attenzione, circa le modalità di instaurazione del rapporto associativo ed i requisiti affinché un locale possa essere considerato sede di un'associazione privata.

Innanzitutto, occorre analizzare con attenzione la fattispecie concreta: trattasi di palestra che svolge lezioni di ballo o che ha aperto all'interno del predetto locale una sala da ballo?

Si ritiene che nessun problema sussista per le associazioni sportive che organizzino all'interno dei propri locali lezioni e/o corsi di ballo e/o di danza, ove siano rispettati i requisiti statuari sulle modalità associative e l'attività svolta sia di tipo corsistico.

Diversa risulterebbe la situazione, ove i locali associativi configurassero una sala da ballo, in particolare ove l'accesso fosse *aperto senza discriminazioni e a chiunque mediante il pagamento di una quota di adesione*. Ovvero se l'ente associativo consente l'acquisizione della natura di associato a *chiunque*, senza alcun rispetto degli obblighi statuari sulle modalità di adesione, senza alcuna conoscenza e condivisione dello statuto e degli scopi dell'associazione, ma esclusivamente mediante il pagamento di una quota di adesione, che a ben vedere rappresenta piuttosto un prezzo, un corrispettivo per l'accesso ai locali *da ballo*.

Si raccomanda pertanto alle associazioni sportive dilettantistiche di prestare molta attenzione alla natura del rapporto associativo, sia per quanto concerne la forma che la sostanza, in relazione ai seguenti aspetti:

1) osservare correttamente le disposizioni statuarie in ordine alle modalità di ammissione dei soci, onde evitare che sia contestata la natura associativa dell'ente a causa, ad esempio, delle seguenti argomentazioni:

- *chiunque entra è considerato socio;*
- *l'ammissione dei soci non è soggetta a forme rigide;*
- *gli aderenti all'associazione si identificano con tutti coloro che scelgono di entrare nei locali della stessa, a prescindere dal numero dei richiedenti e con criteri selettivi (pagamento di un biglietto) così larghi da diventare del tutto inesistenti;*
- *il locale sede dell'associazione è sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento di una quota di adesione*

2) garantire l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita dell'ente.

In caso contrario, in sede di verifica, potrebbe essere accertato:

a livello tributario che:

- i frequentanti i corsi/lezioni di ballo non sono qualificati quali soci, bensì quali ordinari clienti;
- il prezzo di ingresso pagato non rappresenta il corrispettivo specifico decommercializzato per la partecipazione ad attività sportive istituzionali, bensì il corrispettivo richiesto per un usufruire di un servizio di natura commerciale;

a livello amministrativo che:

- l'ingresso non è riservato ai soli soci (che di fatto non esistono), ma aperto al pubblico.

Da ciò scaturirebbe, oltre al disconoscimento dei benefici di carattere fiscale, anche l'imputazione di carattere penale connessa alla mancata autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività di spettacolo o intrattenimento presso luoghi aperti al pubblico, in quanto *verrebbe eliminata ogni differenza fra locali aperti ai soci di un'associazione e locali aperti al pubblico*.

A supporto di quanto finora descritto si cita, come esempio negativo, la Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. n. 36647 del 14 giugno – 6 settembre 2013, secondo cui *“sussiste il reato di cui all'articolo 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento) allorchè venga esercitata una attività di intrattenimento (nella fattispecie una palestra in cui era attiva una sala da ballo) in un locale formalmente concepito come sede di una associazione sportiva e accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque mediante il pagamento di una quota di adesione, in assenza delle autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico”*.

Certificati medici per attività agonistica e non agonistica e deposito in originale



Redazione FISCOSPORT

Siamo a porre una domanda come da oggetto in quanto, attraverso diverse fonti - mediche, istituzionali e Federazioni - ci giungono indicazioni opposte: chi sostiene che all'associazione vada consegnato il certificato medico in originale e chi sostiene che vada bene anche la copia. Qual è la normativa? Grazie mille

Per rispondere al quesito del gentile lettore, che chiede di conoscere le norme che regolano l'obbligatorietà della consegna in originale del certificato medico, è necessario distinguere tra **attività agonistica e non agonistica**.

Per quanto concerne la prima – l'attività agonistica – la fonte normativa si riviene nell'art. 5, D.M. 18 febbraio 1982, ove si stabilisce che il certificato medico **deve essere consegnato** alla società sportiva, la quale è obbligata a conservarlo: *“La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza.”* Ben si comprende anche la *ratio* di questa disposizione: si tratta di un'idoneità specifica per una singola e specifica disciplina sportiva.

Che fare se un atleta pratica più sport agonistici con società diverse?

Trattandosi di discipline diverse, l'art. 3 del decreto ministeriale di riferimento stabilisce che *“Nel caso in cui l'atleta pratici più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport”*; questo ovviamente purché l'atleta abbia specificato che intende praticare più sport, specificando quali. In questo caso – la pratica di più sport – la soluzione più corretta è quella di chiedere al medico di **rilasciare più copie in originale**.

È da salutare con favore la circostanza che molte società sportive stiano passando a sistemi informatici che permettono di caricare una scansione del certificato, rendendo ancora meno necessaria la copia cartacea; nella stessa direzione si stanno muovendo anche alcune Regioni: citiamo qui la Regione Marche, ad esempio, che ha istituito il Registro regionale informatico centralizzato in cui inserire le certificazioni di idoneità sportiva alla pratica agonistica.

Per quanto riguarda l'**attività non agonistica**, la normativa non specifica chiaramente se la società sportiva debba ricevere l'originale o una copia del certificato medico.

Generalmente – trattandosi di una certificazione non specifica, che consente la pratica di diverse attività sportive – il certificato medico viene considerato in questo caso un documento personale dell'atleta, che questi può trattenere in originale, consegnandone una copia alla struttura sportiva.

Si ricorda in chiusura

1. che un'eventuale autocertificazione del proprio stato di salute non ha alcun valore essendo nulla;

2. che quanto sopra è riferito agli atleti tesserati; per l'**attività ludico-motoria** – vale a dire quella praticata a livello individuale o collettivo da **soggetti non tesserati** FSN, EPS, o DSA e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico – il Decreto Balduzzi ha soppresso l'obbligatorietà del certificato medico, che pertanto rimane facoltativo; se comunque venisse richiesto, si ricorda che lo stesso deve essere rilasciato su modello predefinito e immutabile previsto dallo stesso Decreto Balduzzi.

Per un approfondimento di quanto qui indicato si consiglia la lettura dell'articolo di B. Agostinis, [**II certificato medico sportivo nell'agonismo e nel non agonismo**](#)

Certificato casellario giudiziale cumulativo ed esenzione bollo



Redazione FISCOSPORT

Una a.s.d. deve chiedere il certificato del casellario giudiziale per tutti gli Allenatori, Dirigenti e/o Accompagnatori che si trovano a contatto con minori durante l'attività sportiva, si tratta complessivamente di 37 addulti. La richiesta va fatta al Tribunale di competenza (nel nostro caso Modena), che ci ha detto che è possibile fare richiesta dei certificati in forma cumulativa. Dobbiamo però indicare se, come ASD, siamo esenti o non esenti dal pagamento della marca da bollo da 16 euro. E se siamo esenti dobbiamo indicare la norma che prevede l'esenzione. Ci potete indicare cosa possiamo fare per evitare di pagare quasi 600 euro per detti certificati? Grazie

Le a.s.d. sono **esenti dal pagamento della marca da bollo** per i certificati penali del casellario giudiziale, richiesti per i collaboratori che lavorano a contatto con minori.

Questa esenzione è prevista **dall'articolo 27-bis, allegato D, del d.p.r. 642/72, come modificato dall'articolo 1, comma 646, della legge 30/12/2018 n. 145.**

Al momento della compilazione del modulo con cui fare la richiesta (qui allegato) è dunque necessario mettere il flag dove viene indicato "Esente dal bollo € 16 per..." e **indicare nella richiesta gli estremi della legge che prevede l'esenzione**, ovvero: art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72 e art. 1, comma 646, legge 30/12/2018 n. 145. È consigliabile allegare anche una copia del certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) per confermare la vostra qualifica di ASD.

Per quanto riguarda la **richiesta cumulativa dei certificati**, bene ha fatto il nostro lettore a contattare direttamente l'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica della città in cui ha sede l'associazione (nel caso specifico: Modena), e in tal modo ha visto confermata la possibilità di presentare una richiesta unica per tutti i 37 collaboratori.

Ricordiamo che in alternativa alla richiesta presso lo sportello, è utilizzabile il [servizio online del Ministero della Giustizia per prenotare i certificati](#), inserendo i dati di ciascun collaboratore e specificando l'esenzione dal bollo. Dopo aver inserito la regione e la città di riferimento, la successiva videata verrà compilata come da immagine che segue:

Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco(*) sono obbligatori.

Scelta del certificato da prenotare

Tipo certificato/visura *	Lingua Tedesca	Numero copie*
Certificato del Casellario Giudiziale richiesto dal datore di lavoro ▾	No	01 ▾
Motivo esenzione bollo /diritti	ATTI, DOCUMENTI, ISTANZE DELLE O.N.L.U.S. (ART. 27/BIS, TAB. B, D.P.R. 642/72) ▾	
Altro motivo esenzione bollo/diritti (con rifer. norma)	Esente da bollo	Esente da diritti
<input type="text"/>	Si	No
Dati Anagrafici Datore di Lavoro		

Su questa stessa pagina verranno indicati i dati del Presidente dell'a.s.d. ("datore di lavoro"), ed è possibile allegare il documento che certifica la rappresentanza legale (il sistema procede anche senza questo passaggio). Nella videata successiva si inseriranno i dati anagrafici del collaboratore di cui si chiede il certificato...

Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco() sono obbligatori.*

Dati Anagrafici Intestario Certificato

Cognome* <input type="text"/>	Nome* <input type="text"/>
Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Sesso* <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F
Nazione di nascita* ITALIA <input type="text"/>	Provincia di nascita <input type="text"/>
Comune di nascita <input type="text"/>	Comune di nascita per i nati all'estero* <input type="text"/>
Cittadinanza* ITALIA <input type="text"/>	Codice fiscale* <input type="text"/>

...e gli estremi del documento di identità e l'indirizzo mail del richiedente (cioè il legale rappresentante della a.s.d.):

Documento di identità' del richiedente

Prenotato da* DATORE DI LAVORO <input type="text"/>	
Tipo documento* <input type="text"/>	Rilasciato da* <input type="text"/>
Numero* <input type="text"/>	Luogo di rilascio <input type="text"/>
Data di rilascio* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Allegato <input type="text"/>	<input type="button" value="Allega documento"/>

Indirizzo di posta elettronica del richiedente

E-mail* <input type="text"/>
Conferma E-mail* <input type="text"/>

Maggiori informazioni sulla procedura online sono [disponibili a questo link](#)

Ricordiamo che la **sanzione** per chi impiega lavoratori a contatto con minori senza aver richiesto il certificato penale del casellario giudiziale va da 10.000 a 15.000 euro

Si allega nelle pagine seguenti il

MODELLO N. 3 BIS – PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEL CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO/INFORMAZIONE CON VALORE LEGALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

**MODELLO N. 3 BIS – SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO
MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO/INFORMAZIONE CON VALORE LEGALE DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO**

**Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario
di _____**

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome del richiedente)

in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o associazione/organizzazione

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

nat_ il ___/___/___ a _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale _____

richiede il rilascio del certificato/informazione con valore legale di seguito indicati:

- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (art. 25-bis t.u.)
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO- PER IL CITTADINO ITALIANO (art. 25-ter, co 1 t.u.)
- INFORMAZIONE SULLE CONDANNE - PER IL CITTADINO EUROPEO (art. 25-ter, co 2 t.u.)
- INFORMAZIONE SULLE CONDANNE - PER IL CITTADINO EXTRA EUROPEO (Rispetto ai Paesi europei in cui ha soggiornato)

**dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate
che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o
associazione/organizzazione la seguente persona:**

(cognome e nome della persona che si intende impiegare)

nat_ il ___/___/___ a _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale _____

- N.rocopierichieste _____
- Esente dal bollo €16 per _____ (indicare la motivazione)
- Esente dal bollo €16 e dai diritti di cancelleria €3,92 per _____ (indicare la motivazione)

- Con URGENZA € 3,92 (diritti di urgenza)
- Allega fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure
- Estremi del documento esibito
- Tipo _____ n.ro _____
- rilasciato da: _____ il _____

- allega fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la titolarità o la rappresentanza legale.

Se la richiesta è presentata da un delegato, allegare:

- 1) la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del delegante; E
- 2) il conferimento di delega redatto sul MODELLO N. 5

Allega

Data ____/____/____ Firma del richiedente _____

Si attesta l'avvenuto pagamento (artt. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del

- diritto di certificato
- diritto di urgenza

(data) _____ (firma dell'operatore) _____

Le nuove procedure per il riconoscimento sportivo



Redazione FISCOSPORT

Un comunicato del Dipartimento dello sport "cambia le regole del gioco" per il riconoscimento dell'attività sportiva

È stata introdotta una novità significativa nella procedura relativa al riconoscimento della natura sportiva di attività non incluse tra quelle svolte sotto l'egida di Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Si legge infatti sul [sito del Dipartimento dello sport](#) che il procedimento in vigore da gennaio – quando venne approvato il nuovo regolamento del RAS: ne abbiamo parlato qui [Il nuovo regolamento del RAS e il riconoscimento dell'attività sportiva](#) – è ora sostituito dalla nuova procedura secondo la quale possono richiedere il riconoscimento della natura sportiva delle proprie attività:

- 100 associazioni o società sportive che operano in almeno 5 regioni o che contano almeno 10.000 iscritti;
- oppure uno o più Enti di Promozione Sportiva (EPS), nel qual caso il requisito è di 50 associazioni o società sportive dilettantistiche, purché abbiano complessivamente almeno 5.000 iscritti.

Ricordiamo che le attività sportive risultano dalle singole discipline riconosciute dalle rispettive FSN: con questo intervento è finalmente possibile implementare l'elenco con una nuova procedura, che dovrebbe semplificare l'iter di riconoscimento.

Di seguito i documenti scaricabili anche dal sito del Dipartimento:

- [Istruzioni riconoscimento natura sportiva](#)
- [Modulo sub a – domanda presentata da ASD-SSD](#)
- [Modulo sub b – domanda presentata con Enti di Promozione Sportiva](#)

Le più importanti scadenze fiscali entro il 2 dicembre 2024



Redazione FISCOSPORT

Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade infatti di sabato). Altre scadenze sul sito dell' Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)

Entro il 2 dicembre 2024

Chi: Soggetti passivi dell' Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell' allegato A al Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

Chi: Enti non commerciali di cui all' art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all' art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest' adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d' imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell' esercizio di attività con commerciali

Cosa: Liquidazione e versamento dell' Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell' Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l' Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Chi: Enti non commerciali di cui all' art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all' art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest' adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d' imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell' esercizio di attività non commerciali

Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello IN-TRA 12)

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio.

Cosa: Versamento della 2 o unica rata dell' Ires dovuta a titolo di acconto per l' anno 2024.

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o

“F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello dichiarazione IRAP 2024, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Cosa: Versamento della 2 o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2024.

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Attenzione: questo elenco non è completo e si consiglia di verificare le scadenze fiscali anche sul [sito dell’Agenzia delle Entrate](#)



LIMITED EDITION



Newsletter **fiscosport**

Questa newsletter di FiscoSport è una edizione riservata alle società sportive affiliate al CSI per l'anno in corso. La sottoscrizione omaggio di questo abbonamento alla newsletter ha una durata pari a quella dell'affiliazione del CSI ed è **gratuitamente** compresa nella quota sociale annuale. Si tratta di un servizio formativo e informativo di elevato standard, svolto da professionisti esperti in tema di fiscalità sportiva. FiscoSport è ovunque riconosciuto come uno dei servizi "top quality" nell'ambito della consulenza fiscale-legale in materia di sport nel nostro Paese. Il CSI, che da sempre ha cura della sicurezza dei propri associati, te ne fa **omaggio** con il dichiarato obiettivo di elevare al massimo la qualità dei servizi alle società sportive associate.

Posso abbonarmi a tutti i servizi di FiscoSport?

FiscoSport offre tutta una serie di servizi completi di informazione e consulenza alle società sportive che vanno ben al di là della sola newsletter. Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari: molti provengono dal mondo sportivo e conoscono bene la realtà dell'associazionismo, tutti hanno la capacità di rivolgersi ai Dirigenti sportivi con un linguaggio semplice e una preparazione adeguata. L'abbonamento integrale a FiscoSport consente di accedere a tutto il database storico, al "servizio quesiti", a convegni, meeting, seminari, corsi, serate di aggiornamento su tutto il territorio italiano. In qualità di "affiliata al CSI" la tua società sportiva ha il diritto di usufruire di un **super-sconto riservato del 40%** sul prezzo annuale. Consulta su **www.fiscosport.it** le tariffe in vigore e calcola il tuo sconto.